



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 del 27/04/2022

**OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022:
DETERMINAZIONI RIDUZIONI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-
19.**

L'anno duemilaventidue addi ventisette del mese di Aprile sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 19:00, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Pellegrini Michele	SI	
2	Salomoni Enrico	SI	
3	Cocchi Massimo	SI	
4	Marzani Lorena	SI	
5	Di Fonso Silvia	SI	
6	Brevi Alessandro	SI	
7	Pinetti Giovanni	SI	
8	Scotti Elena		SI
9	Villa Matteo	SI	
10	Colleoni Fabio	SI	
11	Arzuffi Gilda	SI	
12	Colleoni Dario	SI	
13	Cassese Pasquale Simone	SI	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022:
DETERMINAZIONI RIDUZIONI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Massimo Cocchi che illustra l'argomento in discussione;

UDITI gli interventi come risultanti dalla trascrizione della registrazione della seduta, depositata agli atti e pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente/sottosezione Provvedimenti" del sito web istituzionale;

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n.363/2021 ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, dal 2022 al 2025;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.43 del 20.12.2021 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e il Piano Economico Finanziario 2022 e ad approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI per l'anno 2022;

PRESO ATTO della deliberazione dell'ARERA n.15 del 18.01.2022 "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" con la quale Arera ha previsto, con applicazione dal 01.01.2023, l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

PRESO ATTO altresì che l'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif prevede che entro il 31/03/2022 gli Enti territorialmente competenti - che in caso di mancanza o non operatività degli enti d'ambito coincidono con i Comuni - devono scegliere il posizionamento in uno dei quattro schemi regolatori previsti dall'Autorità;

CONSIDERATO CHE con Delibera di Giunta Comunale n.47 del 28.03.2022 è stato individuato nello schema 1 “livello qualitativo minimo” il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall’art. 3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.;

VERIFICATO con il gestore G.Eco srl che nel Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, pur essendo stato approvato precedentemente alla Delibera ARERA n.15/2022, sono stati considerati i costi di natura previsionale della qualità regolatoria, così come riportato nell’articolo 5.2.2 della Relazione illustrativa “*Per l’anno 2022 si evidenzia l’esigenza di valorizzare il coefficiente QLa per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ_{EXP}) per la compliance alla qualità regolata con un valore percentuale pari a 1%. La valutazione del budget previsto è stata calcolata in funzione delle indicazioni presenti nella DCO 422/2021/R/rif, ancorché non ancora definite da alcuna deliberazione ulteriore*”;

RITENUTO, pertanto, di confermare il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e il Piano Economico Finanziario 2022 e le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI per l’anno 2022, giusta Delibera del Consiglio Comunale n.43 del 20.12.2021;

RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che ha previsto:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il Riparto del Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. n.73/2021, che ha attribuito al Comune di Calusco d’Adda € 52.968,30;

CONSIDERATO che con determinazione della Responsabile del Settore Finanziario n.103 del 20.12.2021 per l'anno 2021 sono state concesse, a seguito apposita verifica, riduzioni tariffarie per complessivi € 28.452,84 a favore delle utenze non domestiche ubicate nel territorio di Calusco d'Adda che hanno subito nell'anno 2021 un periodo di chiusura obbligatoria o restrizioni nell'esercizio della propria attività, a seguito provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza Covid-19 e che hanno presentato apposita richiesta;

VISTO l'articolo 13 del D.L.n.4/2022, convertito dalla Legge n.25 del 28.03.2022, che consente l'utilizzo, anche nell'anno 2022 sempre mantenendo le originarie finalità, delle "risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 178/2020 e all'articolo 39 comma 2 del D.L. n.104/2020", tra cui rientrano anche le risorse stanziare per le agevolazioni TARI per le utenze non domestiche di cui all'art.6 del D.L.n73/2021;

DATO ATTO CHE pertanto l'importo restante a disposizione del Comune di Calusco d'Adda da utilizzare per le medesime finalità per cui è stato assegnato risulta pari ad € 24.515,46;

ATTESO che è volontà di questa Amministrazione Comunale, nell'ambito della situazione di emergenza legata al Covid-19, destinare l'importo non utilizzato ai sensi dell'art.6 del D.L. n.73/2021 (e solo nei limiti dello stesso) per dare un ulteriore concreto supporto alle utenze non domestiche ubicate nel territorio di Calusco d'Adda che hanno subito nell'anno 2021 un periodo di chiusura obbligatoria o restrizioni nell'esercizio della propria attività;

RITENUTO, pertanto, di applicare per l'esercizio 2022 alle utenze non domestiche di cui al precedente punto una riduzione sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tariffa in modo proporzionale e fino al raggiungimento della somma totale stanziata pari ad € 24.515,46;

STABILITO che le utenze non domestiche interessate ad usufruire di detta agevolazione dovranno presentare un'apposita richiesta entro il 30/06/2022 attestando l'avvenuta chiusura dell'attività o restrizione della stessa in dipendenza dei provvedimenti autoritativi;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art.3, comma 5-quinquies, D.L.228/2021 il quale prevede che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;

VISTI:

- il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 20/12/2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 20/12/2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 17.06.2020 e successive modifiche;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO l'articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto alla competenza consiliare;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) DI CONFERMARE il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 e il Piano Economico Finanziario 2022 e le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI per l'anno 2022, giusta Delibera del Consiglio Comunale n.43 del 20.12.2021.

3) DI APPLICARE per l'esercizio 2022 a favore delle utenze non domestiche ubicate nel territorio di Calusco d'Adda che hanno subito nell'anno 2021 un periodo di chiusura obbligatoria o restrizioni nell'esercizio della propria attività, una riduzione sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tariffa in modo proporzionale e fino al raggiungimento della somma totale stanziata pari ad € 24.515,46.

4) DI STABILIRE che le utenze non domestiche interessate ad usufruire di detta agevolazione dovranno presentare un'apposita richiesta entro il 30/06/2022 attestando l'avvenuta chiusura dell'attività o restrizione della stessa in dipendenza dei provvedimenti autoritativi.

- 5) DI PROCEDERE alle riduzioni di cui ai punti precedenti nell'emissione degli addebiti TARI 2022.
- 6) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs 360/1998.
- 7) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale.
- 8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla G.eco Srl, con sede in Via Dalmazia n.2 a Treviglio (Bg), per gli atti di competenza.
- 9) DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Pellegrini Dott. Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Zappa



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Proposta n. 11 del 12/04/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :	TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DETERMINAZIONI RIDUZIONI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.
------------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Motivazioni:

Calusco d'Adda, li 14/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giusi Mantecca / INFOCERT SPA



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Proposta n. 11 del 12/04/2022

OGGETTO : TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DETERMINAZIONI RIDUZIONI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.
--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Motivazioni:

Calusco d'Adda, li 14/04/2022

La Responsabile del Settore
Giusi Mantecca / INFOCERT SPA



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)

Si certifica che la deliberazione 14 del 27/04/2022 avente per oggetto TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022: DETERMINAZIONI RIDUZIONI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19. è stata affissa all'albo on line il giorno 16/05/2022 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2022 al 31/05/2022.

li, 16/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paolo Zappa / INFOCERT SPA